

Civile Sent. Sez. U., 3 maggio 2016 (dep. 29 luglio 2016), N. 15812 – Pres. Amoroso – Rel. Amendola

CONTROLLIMITI – CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ – CRIMINI DI GUERRA – DIRITTI UMANI FONDAMENTALI

Sì alla giurisdizione del giudice italiano per le azioni di risarcimento avviate dai parenti delle vittime di crimini di guerra o contro l’umanità compiuti dalla Germania durante la Seconda guerra mondiale. E’ la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza depositata il 29 luglio 2016 n.15812 (29094387), a stabilirlo, dando attuazione alla pronuncia della Consulta n.238 del 2014. “Cancellato dall’ordinamento l’articolo 3 della legge n.5/2013; venuto meno l’obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, -osserva la Suprema Corte - non resta che affermare la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande risarcitorie poste dai ricorrenti”. A rivolgersi alla Cassazione i parenti di alcune vittime di deportazione per lavori forzati e, quindi, di crimini di guerra commessi dalla Germania durante il conflitto mondiale. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 21 settembre 2012, confermata in appello, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l’azione contro la Germania. Di qui il ricorso il Cas- sazione. Quest’ultima, ricostruita la prassi, dal caso Ferrini alla sentenza della Corte internazionale di giustizia fino ad arrivare alla pronuncia della Corte Costituzionale n.238/2014, è giunta alla conclu- sione di annullare la decisione dei giudici di appello e di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano per le azioni nei confronti della Germania alla quale viene così negata l’immunità.

Sul sito della rivista sono accessibili i testi integrali della sentenza Corte Cost. 2014 n. 238 e Cass. Civ. 2016, sez. un., n. 15812.

I controlimiti nell’ambito del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dell’uomo

Le Sez. Un. Civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza, 27 luglio 2016, n. 15812 decidono su una controversia promossa da cittadini che sono stati deportati in Germania e ivi costretti ai lavori forzati per chiedere il risarcimento dei danni nei confronti della Repubblica Federale di Germania. La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la Repubblica Italiana per esserne manlevata, in caso di soccombenza ed ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la predetta pronun- cia, non avendo l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta. Gli ermellini, pur non facendo proprie del doglianze dei ricorrenti¹, accolgono il ricorso attuando la sen-

¹ Gli impugnanti adducono la violazione delle ss. norme: art. 10 Cost., deducendo la lesione della norma consue- tudinaria di diritto internazionale, secondo la quale gli Stati, in deroga al principio dell’immunità, possono stabilire

tenza della Corte Costituzionale, 22 ottobre 2014, n. 238² ai sensi della quale viola gli artt. 2 e 24 Cost. il recepimento di una norma consuetudinaria internazionale con legge (art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5³) che, varata in esecuzione di una sentenza del 3 febbraio 2012 del CIG, impone al giudice nazionale di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti commessi da organi di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità, interpretati iure imperi. La Consulta, aderendo alle conclusioni delle Sez. Un. Civili della Corte di Cassazione, 11.03.2004, n. 5044 (caso Ferrini), ritiene che l'immunità non è giustificabile per l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona⁴. La Cassazione ribadisce che l'immunità dello stato straniero dalla giurisdizione, consentita dagli artt. 2, 10 e 24 Cost. è volta a proteggere la funzione, non già comportamenti non attinenti all'esercizio tipico della potestà di governo, presupponendo un interesse pubblico potenzialmente preminente. Dalle precipitate sentenze emerge che all'interno dell'ordinamento internazionale vi sono principi supremi inderogabili quale ad esempio l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti umani non derogabili da norme internazionali consuetudinarie e pattizie. I controlimiti, cui ricognizione spetta esclusivamente alla Corte Costituzionale, sono rappresentati da norme costituzionali (artt. 2 e 24) che, oltre ad essere espressione di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale, sono funzionali alla tutela di diritti fondamentali già regolati a livello internazionale e comunitario. Da ciò si desume che l'ordinamento giuridico multilivello, di cui fa parte il sistema giuridico italiano, ha al suo vertice la protezione dei diritti umani fondamentali.

NIKITA MICIELI DE BIASE

in via convenzionale (art. 15 dell'allegato n. IV dell'Accordo di Londra del 27 febbraio 1953 e artt. 2 comma 1 e 4, comma 1 della legge 31 maggio 1995, n. 218) in favore di privati cittadini, la giurisdizione del giudice di un altro Stato per una determinata vertenza; artt. 111 e 117 Cost.; artt. 1, 28, comma 2, e 39 della Convenzione europea del 1957 per il pacifico rimedio delle vertenze, in collegamento con l'art. 47 della Carta di Nizza e con l'art. 6, comma 1, C.e.d.u.

² Il testo della sentenza con le massime è rinvenibile al sito www.cortecostituzionale.it.

³ Esso dispone che, *ai fini di cui all'art. 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'art. 396 c.p.*

⁴ Per ulteriori approfondimenti dottrinali v. la raccolta di note alla C. cost., 22 ottobre 2014 n.238 cit. contenuta nel link: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0238s-14.html>.